

07169-22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:

Lucio Napolitano

- Presidente -

Lucio Luciotti

- Consigliere -

Marcello Maria Fracanzani

- Consigliere -

Roberto Succio

- Consigliere Relatore -

Maria Giulia Putaturo

- Consigliere -

Donati Viscido di Nocera

ha pronunciato la seguente

Oggetto: accertamento
c.d. "misto"

R.G.N.

28878/2020

Cron. 4169

AC - 09/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 28878/2020 proposto da

(omissis)

rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv.

(omissis)

(PEC

(omissis)

)

- *ricorrente* -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato (PEC ags.rm@legalmail.avvocaturastato.it)

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Calabria n. 479/04/20 depositata in data 30/01/2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che:

1551
22

- il contribuente società ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli a seguito di verifica della Guardia di Finanza, relativo ai periodi di imposta 2006-2011;
- la CTP accoglieva ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio;
- con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'impugnazione;
- ricorre a questa Corte il sig. (omissis) con atto affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

Considerato che:

- il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR attribuito erroneamente rilevanza di pubblica fede al dato delle eccedenze rilevate nel PVC senza alcun accertamento sul punto e senza alcuna motivazione;
- il motivo è inammissibile nel suo primo profilo;
- invero, la CTR non ha affatto deciso in forza delle mere risultanze del PVC munite di pubblica fede, con ciò erroneamente munendo anche elementi suscettibili di apprezzamento della vis probatoria di cui all'art. 2700 c.c.;
- essa invero ha preso le mosse del proprio ragionamento dalle risultanze della verifica, ma le ha poi corroborate con altri elementi rilevati in sede di controllo, analiticamente riportati e complessivamente valutati – anche alla luce delle eccezioni del contribuente – a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; sotto questo profilo il motivo risulta allora inammissibile poiché difettoso di collegamento con la *ratio decidendi* della sentenza gravata;
- secondariamente, nell'ulteriore profilo, il motivo risulta pure inammissibile in quanto censura motivazionale;
- poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall'11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione;

- il secondo motivo deduce poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2727 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente posto alla base

dell'accertamento il prezzo medio del gasolio nell'anno 2009 indicato e dichiarato in fase di verifica dal contribuente;

- il motivo è infondato;
- in termini va ricordato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7025 del 21/03/2018) in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo "puro", che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata "aliunde" la mancanza o l'inesattezza;
- l'art. 39 comma 1 lettera d dispone che "l'ufficio provvede alla rettificase l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti";
- nella specie, vi è stato proprio un accesso della Guardia di Finanza, ai sensi degli artt. 32 e 33 del dpr 600/1973, presso il contribuente con individuazione delle giacenze di magazzino in contraddittorio con la contribuente, che ha presentato un proprio calcolo, accettato dagli organi accertatori. Il metodo di accertamento "misto", a differenza del metodo induttivo puro, ha ad oggetto la ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi e passivi, non del reddito nella sua totalità. Pertanto, nel metodo "misto" la determinazione del reddito è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio, discostandosi dalle stesse, ma senza contestarne

l'attendibilità complessiva e solo per individuare talune voci che il contribuente ha erroneamente indicato. Deve osservarsi, allora, che nel metodo misto ovvero analitico induttivo, come sostenuto dalla dottrina, la determinazione del reddito è effettuata nell'ambito delle risultanze della contabilità, una con ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, di cui risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza: ne deriva la legittimità del c.d. accertamento "misto" fondato anche su indicazioni del prezzo medio indicato dal contribuente in ordine alle quali, una volta che queste sono state comunicate ai verificatori e da questi condivise, il contribuente non può contestarne il legittimo uso ai fini dell'accertamento; al più questi potrà contestarne l'utilizzo concreto, erroneo, parziale, da parte dei verificatori ma non puramente limitarsi, come nel caso in esame, a negarne in via generale e assoluta ogni valenza probatoria;

- conseguentemente, il ricorso è rigettato;
- non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione Finanziaria;

p.q.m.


rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Il Presidente

Lucio Napolitano



IL CANCELLIERE ESPERTO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6/3/2022

